Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 8 giugno 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari			L.	60.000
Semestrale	»	»	»	»	32.000
Trimestrale	»	»	»	»	17.000
Annuo	senza supplementi ordinari			L.	46.500
Semestrale	»	»	»	»	24.500
Trimestrale	»	»	»	»	12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* **della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.**

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1979 registro n. 14 Difesa, foglio n. 172

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAINERO Valter, nato a Udine il 3 maggio 1950, brigadiere guardia di finanza della 10ª legione guardia di finanza Napoli. — In servizio presso una sezione aerea del Corpo dislocata in un aeroporto militare sorprendeva in tempo di notte un gruppo di terroristi armati nell'atto di compiere un grave attentato a mezzo di ordigni esplosivi di alto potenziale presso un'aviorimessa in cui erano ricoverati quattro elicotteri. Con insigne coraggio si lanciava da solo contro gli aggressori e dopo violenta colluttazione riusciva a fermarne uno che era poi costretto a lasciare perchè ferito all'addome ed al fianco da uno dei vari colpi di pistola sparati contro la sua persona. Benchè gravemente menomato e sanguinante con eccezionale lucidità e sprezzo del pericolo rispondeva ripetutamente al fuoco degli aggressori ponendoli in fuga. Consapevole del grave rischio entrava nell'aviorimessa dove era già scoppiata una bomba provocando un principio d'incendio e chiedeva telefonicamente l'intervento del proprio comando. Usciva dal locale poco prima dell'arrivo degli altri militari e dello scoppio di altro ordigno esplosivo i cui effetti venivano prontamente annullati. Il suo ardito comportamento, fulgido esempio di attaccamento al dovere e testimonianza eroica di virtù militari, determinava il sostanziale fallimento dell'attentato. — Aeroporto di Capodichino (Napoli), 19 dicembre 1978.

(5215)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1950, registro n. 12 tesoro, foglio n. 395, con il quale il prof. Giorgio Pivato è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 14 dicembre 1978, con la quale il prof. Giorgio Pivato ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro del tesoro:

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal prof. Giorgio Pivato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 15 dicembre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1979
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 341

(5218)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979.

Decadenza dalla nomina di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 11 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1978, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 13 novembre 1978, con il quale il dott. Raimondo Maria Smargiassi è stato nominato tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto l'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, per effetto del quale l'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione da effettuarsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di comunicazione della nomina, sotto pena di decadenza;

Vista la nota n. 4032 del 25 gennaio 1979, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma ha comunicato che il dott. Raimondo Maria Smargiassi, non ha provveduto al versamento della predetta cauzione entro il termine stabilito;

Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 23 maggio 1965, n. 515, sopracitata, ricorrono le condizioni per la dichiarazione di decadenza dalla nomina;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il dott. Raimondo Maria Smargiassi è dichiarato decaduto dalla nomina di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1979
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 339

(5217)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979.

Nomina di un agente di cambio presso la borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1978, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 54, con il quale è stato indetto il concorso per il conferimento di tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 235 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1979, con il quale il concorrente dott. Brunetto Mancini è stato dichiarato idoneo nel predetto concorso;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il dott. Brunetto Mancini è nominato agente di cambio presso la borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1979
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 344

(5220)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1979.

Sostituzione di un membro della commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1975, registro n. 35 Finanze, foglio n. 65, con il quale il prof. Ignazio Manzoni, docente di diritto finanziario presso l'Università di Torino è stato nominato membro della commissione tributaria centrale ai sensi del succitato art. 9, lettera *e*);

Vista la nota n. 741/P, in data 16 giugno 1978, con la quale la commissione tributaria centrale ha comunicato che il prof. Ignazio Manzoni ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista l'istanza in data 8 maggio 1978, con la quale il dott. Pasquale Giannone, dirigente superiore dell'amministrazione finanziaria centrale ha chiesto di essere nominato membro della commissione tributaria centrale;

Considerato che nel frattempo il dott. Giannone è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, con la qualifica di dirigente generale;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che il dott. Pasquale Giannone non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pasquale Giannone, dirigente generale a riposo dell'amministrazione finanziaria centrale, è nominato membro della commissione tributaria centrale, in sostituzione del prof. Ignazio Manzoni.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti al dott. Pasquale Giannone sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1979
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 393

(5285)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Cisternino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cisternino (Brindisi) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Ed invero, portato all'esame del consiglio comunale nella seduta del 9 marzo 1979, lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato avendo riportato quindici voti favorevoli e quindici contrari.

Scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Brindisi del comitato regionale di controllo, con atto n. 7766 del 2 aprile 1979, notificato a tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una convocazione straordinaria del consiglio comunale per i giorni 10 e 16 aprile c.a., in prima e seconda convocazione, per procedere all'approvazione del bilancio di previsione con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine di giorni sei dalla data della prima convocazione, si sarebbe provveduto alla nomina del commissario *ad acta*.

L'adunanza consiliare del 10 aprile 1979 non dava alcun esito positivo.

Pertanto, decorso il termine assegnato al comune dall'organo regionale di controllo, il commissario *ad acta*, da tale organismo nominato, provvedeva all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 con provvedimento del 2 maggio 1979.

Il prefetto ha proposto quindi lo scioglimento del predetto consiglio comunale a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979, nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cisternino (Brindisi) e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Arnaldo Guido.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cisternino (Brindisi) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cisternino (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Arnaldo Guido è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1979

PERTINI

ROGNONI

(5166)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre Santa Susanna.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre Santa Susanna (Brindisi) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Nella riunione del 7 aprile 1979 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, riportava nove voti favorevoli e dieci contrari, presenti e votanti diciannove consiglieri dei venti assegnati all'ente.

La sezione di Brindisi del comitato regionale di controllo, nel contempo, con provvedimento notificato ai singoli consiglieri, diffidava il predetto comune a provvedere all'approvazione del bilancio entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe provveduto alla deliberazione del bilancio in via sostitutiva, tramite apposito commissario.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato dalla sezione provinciale di Brindisi del comitato regionale di controllo, il commissario *ad acta*, da tale organo nominato, provvedeva all'approvazione del bilancio di previsione del 1979, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto ha proposto, quindi, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre Santa Susanna (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Cisternino.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Torre Santa Susanna (Brindisi) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre Santa Susanna (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Cisternino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1979

PERTINI

ROGNONI

(5167)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Nomina dei componenti la commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa all'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi;

Visto il decreto interministeriale 26 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 19 febbraio 1975, con il quale sono stati nominati i componenti della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per il quadriennio 1974-78;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della predetta commissione per il quadriennio in corso;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri e dalle organizzazioni interessate;

Visto l'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, con il quale i commissari straordinari di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, hanno assunto la funzione di commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, prevista dall'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composta dai signori:

1) Cantile cav. gr. cr. dott. Fernando, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) De Cicco dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) Mauceri dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

4) Caciolo Alberto, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

5) Cortesi Ernesto, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

6) Mercuri dott. Silvio, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

7) Mussolin dott. Basilio, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

8) Natalini comm. Piero, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

9) Vocino dott. Tommaso, per gli esercenti piccole imprese commerciali;

10) Landini Ferdinando, per i venditori ambulanti;

11) Piccardo dott. Alberto, per i venditori ambulanti;

12) Raffo Franco, per i venditori ambulanti;

13) Sibille dott. Antonio, per gli agenti e rappresentanti di commercio;

14) Bottelli rag. Mario, commissario liquidatore della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

15) Del Gobbo dott. Ettore, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Le spese per l'indennità di missione e la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione, aventi diritto, ed al segretario, nominato con decreto ministeriale 21 dicembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 giugno 1978, graveranno sul cap. 1092 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

I componenti della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali durano in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(4441)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1979.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza della compagnia francese « Mutuelle générale française vie », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazione « Mutuelle générale française vie », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Mutuelle générale française vie », con sede in Milano:

tariffa mista espansione 104, relativa all'assicurazione, a premio annuo crescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale crescente del medesimo tasso e pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale 23 maggio 1967, n. 5898).

Roma, addì 5 aprile 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(4341)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italease, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 5 bobinatrici del valore complessivo iniziale di F.S. 265.000, di origine e provenienza Svizzera, la ditta Italease di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di F.S. 88.333 (quota anticipata del 30%) di cui al mod. *B*-Import n. 4638096 rilasciato dalla Banca popolare di Novara in data 20 agosto 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 29 settembre e 26 novembre 1976 un ritardo, quindi, di sette-nove mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 970641 del 25 agosto 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo a difficoltà incontrate dal fornitore estero nonché a modifiche tecniche e collaudi diretti richiesti dal committente;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza pervenuta il 4 settembre 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto documentati solamente per quanto riguarda le modifiche tecniche e ritenuti caratterizzati da problemi strettamente commerciali per quanto concerne le altre motivazioni addotte;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italease di Milano mediante fidejussione della Banca popolare di Novara nella misura del 5% di F.S. 61.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4016)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1979.

Sostituzione di un membro del comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, concernente modificazioni al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sul regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, e istituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza della categoria medesima;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 20 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 concernente la costituzione del comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1974, concernente la liquidazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e la nomina dei liquidatori;

Vista la nota con la quale la gestione di liquidazione dell'INGIC ha designato il dott. Vincenzo Spena, commissario liquidatore dell'Istituto medesimo, quale membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore ed in sostituzione del dottor Giovanni Civitani, collocato a riposo;

Considerata l'opportunità di assicurare la presenza in seno al comitato predetto di un rappresentante della gestione di liquidazione dell'INGIC in considerazione che l'Istituto in liquidazione è tuttora interessato alla gestione del Fondo;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Spena è nominato membro del comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, con sede presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore, e in sostituzione del dottor Giovanni Civitani, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3974)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

Abilitazione dell'ufficio di sanità marittima del porto di Pesaro al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Considerata la necessità che l'ufficio di sanità marittima di Pesaro venga abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi, in considerazione del notevole traffico marittimo che in detto porto si va svolgendo;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1930;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio di sanità marittima del porto di Pesaro è abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato all'Organizzazione mondiale della sanità, ai sensi dell'art. 21 del regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4062)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litton Italia, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Litton Italia di Pomezia;

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 gennaio 1978 al 22 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litton Italia di Pomezia, è prolungata fino al 22 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5140)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litton Italia, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Litton Italia di Pomezia;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978 e 12 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 gennaio 1978 al 22 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litton Italia di Pomezia, è prolungata fino al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5141)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Concessione dal 1° marzo 1979 al 15 maggio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sorgente Appia, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sorgente Appia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1978, con il quale è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti Immobiliari S.p.a. (INV.IM.) - Divisione Sorgente Appia » di Roma, per il periodo dal 15 novembre 1978 al 15 maggio 1979;

Considerato che la S.p.a. Sorgente Appia, con sede in Roma, in data 1° marzo 1979, è subentrata alla S.p.a. « Investimenti Immobiliari S.p.a. (INV.IM.), nella gestione della divisione Sorgente Appia a seguito di concentrazione, come da atto del 25 gennaio 1979, omologato con decreto del tribunale di Roma n. 1362 del 15 febbraio 1979, trascritto e depositato il 28 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 7 novembre 1978 per la parte relativa alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1979 al 15 maggio 1979;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sorgente Appia, con sede in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1979 al 15 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5145)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sei Geri di Torino;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978, 26 novembre 1978 e 9 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 25 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è prolungata fino al 24 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5142)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno Pi arredamento, con sede legale in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5144)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1979.

Riconoscimento in provincia di Potenza del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. N.I.A.V. - Nuove Iniziative Avigliano promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. N.I.A.V. - Nuove Iniziative Avigliano, con sede in Potenza, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della ditta Cartotecnica lucana;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Potenza;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Potenza il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. N.I.A.V. - Nuove Iniziative Avigliano promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*
NICOLAZZI

(5143)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca, in Falconara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tomaificio Francesca, con sede in Falconara (Ancona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Francesca, con sede in Falconara (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 luglio 1978 al 31 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5147)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane, in Nimis.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane di Nimis (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5146)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia e Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.S.I. - Compagnia Semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma e Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia Semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli), è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5148)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del « vino da tavola » rosso con indicazione geografica « Monte Antico ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 3, la delimitazione della zona di produzione delle uve del vino a denominazione di origine semplice ora designato in etichetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2133 74 del Consiglio dell'8 agosto 1974, come vino da tavola con indicazione geografica ha formulato il parere di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di delimitazione della zona di produzione delle uve del vino da tavola rosso « Monte Antico »

La zona di produzione delle uve per la produzione del vino « Monte Antico » nel tipo rosso comprende per intero il territorio amministrativo del comune di Civitella Paganico.

(5196)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Manfredonia

Con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro delle finanze in data 21 novembre 1978, n. 72084, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno sito in comune di Manfredonia (Foggia), della superficie complessiva di Ha 5.55.00 iscritto al catasto di quel comune al foglio 66, part. 67 e foglio 68, part. 97.

(5197)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa edilizia « Istituto mobiliare lavori e solidarietà nuovi amici a r.l. », in Roma.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 maggio 1979 l'avv. Massimo Mongiardo è stato nominato liquidatore della Società cooperativa edilizia « Istituto mobiliare lavori e solidarietà nuovi amici a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito dott. Armando Casini in data 24 gennaio 1967, in sostituzione del dott. Ottavio Rossi, liquidatore ex art. 2545 del codice civile, che ha rinunciato all'incarico.

(5198)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa legno umbra a r.l., in Spoleto.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 24 maggio 1979 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa legno umbra a r.l., con sede in Spoleto (Perugia), composto dai signori:

Presidente:

Longo cav. Giuseppe.

Membri:

Beretta Giovanni e Villa rag. Mario.

(5199)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 4 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	854,45	854,45	854,55	854,45	854,50	854,45	854,55	854,45	854,45	854,45
Dollaro canadese	730,70	730,70	730,50	730,70	730,70	730,70	730,70	730,70	730,70	730,70
Marco germanico	446,35	446,35	446,30	446,35	447,25	446,35	446,30	446,35	446,35	446,35
Fiorino olandese	407,45	407,45	407,75	407,45	407,75	407,46	407,73	407,45	407,45	407,45
Franco belga	27,761	27,761	27,68	27,761	27,80	27,76	27,775	27,761	27,761	27,75
Franco francese	193,04	193,04	193,25	193,04	193 —	193,04	193,03	193,04	193,04	193 —
Lira sterlina	1775,10	1775,10	1777,75	1775,10	1774,75	1775,10	1775,30	1775,10	1775,10	1775,10
Lira irlandese	1687,40	1687,40	168[illegible] —	1687,40	1687,50	—	1683 —	1687,40	1687,40	—
Corona danese	154,74	154,74	154,80	154,74	154,70	154,74	155,30	154,74	154,74	154,75
Corona norvegese	164,79	164,79	164,75	164,79	164,75	164,79	164,93	164,79	164,79	164,80
Corona svedese	195,09	195,09	194,30	195,09	195 —	195,09	195,04	195,09	195,09	195,10
Franco svizzero	493,72	493,72	493,70	493,72	493,75	493,72	493,65	493,72	493,72	493,75
Scellino austriaco	60,55	60,55	60,65	60,55	60,60	60,55	60,63	60,55	60,55	60,55
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,15	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	12,945	12,945	12,95	12,945	12,90	12,94	12,97	12,945	12,945	12,95
Yen giapponese	3,89	3,89	3,87	3,89	3,87	3,89	3,888	3,89	3,89	3,89

Media dei titoli del 4 giugno 1979

Titolo	
Rendita 5% 1935	71,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,050
» 5,50 % » » 1968-83	88,200
» 5,50 % » » 1969-84	82,650
» 6 % » » 1970-85	82,375
» 6 % » » 1971-86	78,925
» 6 % » » 1972-87	78,450
» 9 % » » 1975-90	84,850
» 9 % » » 1976-91	85,575
» 10 % » » 1977-92	88,775
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,15
» » » » 1-10-1979	100,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,900
» » » » 1- 6-1978/80	100,850
» » » » 1- 8-1978/80	100,850
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,775
» » » 10 % 1- 1-1981	97,600
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,200
» » » 12 % 1- 4-1982	99,100
» » » 12 % 1-10-1983	97,875
» » » 12 % 1- 6-1987	95,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1979

Valuta	
Dollaro USA	854,50
Dollaro canadese	730,70
Marco germanico	446,325
Fiorino olandese	407,595
Franco belga	27,768
Franco francese	193,035
Lira sterlina	1775,20
Lira irlandese	1685,20
Corona danese	155,02
Corona norvegese	164,86
Corona svedese	195,065
Franco svizzero	493,685
Scellino austriaco	60,59
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	12,957
Yen giapponese	3,889

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 5 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	852,70	852,70	—	852,70	852,45	852,65	852,80	852,70	852,70	852,70
Dollaro canadese .	725,50	725,50	—	725,50	725,40	726,45	725,75	725,50	725,50	725,50
Marco germanico .	446,69	446,69	—	446,69	446,75	446,65	446,68	446,69	446,69	446,70
Fiorino olandese .	407,63	407,63	—	407,63	407,70	407,60	407,78	407,63	407,63	407,65
Franco belga .	27,785	27,785	—	27,785	27,79	27,75	27,799	27,785	27,765	27,78
Franco francese	193,04	193,04	—	193,04	193,04	192,02	193,01	193,04	193,04	193,05
Lira sterlina .	1773,95	1773,95	—	1773,95	1774,50	1773,90	1774,05	1773,95	1773,95	1773,95
Lira irlandese .	1684 —	1684 —	—	1684 —	1685 —	—	1685 —	1684 —	1684 —	—
Corona danese .	154,82	154,82	—	154,82	154,80	154,80	154,80	154,82	154,82	154,82
Corona norvegese .	164,65	164,65	—	164,65	164,65	164,60	164,675	164,65	164,65	164,65
Córona svedese .	194,66	194,66	—	194,66	194,60	194,65	194,65	194,66	194,66	194,65
Franco svizzero	493,50	493,50	—	493,50	493,85	493,05	493,57	493,50	493,50	493,50
Scellino austriaco .	60,596	60,596	—	60,596	60,62	60,55	60,61	60,596	60,596	60,60
Escudo portoghese .	17,20	17,20	—	17,20	17,12	17,15	17,15	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola . .	12,91	12,91	—	12,91	12,91	12,90	12,91	12,91	12,91	12,90
Yen giapponese . .	3,884	3,884	—	3,884	3,88	3,85	3,883	3,884	3,884	3,88

Media dei titoli del 5 giugno 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,975
» 5,50 % » » 1968-83 .	87,725
» 5,50 % » » 1969-84 .	82,650
» 6 % » » 1970-85 .	82,375
» 6 % » » 1971-86 .	78,925
» 6 % » » 1972-87 .	78,450
» 9 % » » 1975-90 .	85 —
» 9 % » » 1976-91	85,700
» 10 % » » 1977-92 .	88,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 . .	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,700
» » » » 1-10-1979	100,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80 .	100,850
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,875
» » » » 1- 6-1978/80 .	100,850
» » » » 1- 8-1978/80 .	100,900
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. .	99,475
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 .	98,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 .	98,825
» » » 10 % 1- 1-1981 .	97,600
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	87,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	99,200
» » » 12 % 1- 4-1982 . .	99,125
» » » 12 % 1-10-1983 . .	97,975
» » » 12 % 1- 6-1987	95,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	852,75
Dollaro canadese	725,625
Marco germanico	446,685
Fiorino olandese	407,705
Franco belga	27,792
Franco francese	193,025
Lira sterlina	1774 —
Lira irlandese	1684,50
Corona danese	154,81
Corona norvegese	164,662
Corona svedese	194,655
Franco svizzero	493,535
Scellino austriaco	60,603
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	12,91
Yen giapponese	3,883

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per titoli, a complessivi centotrenta posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservato agli uffici scolastici periferici delle regioni: Lombardia, Piemonte e Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, Sicilia, Sardegna.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1958, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico a trecentotrenta posti di commesso;

Considerato che, alla data attuale, sono disponibili centonovanta posti nel ruolo del personale della carriera ausiliaria e che gli altri centoquaranta posti si renderanno disponibili dopo aver effettuato le nomine del concorso interno a coadiutore, previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Attesa l'assoluta necessità di procedere immediatamente alla copertura dei predetti centonovanta posti;

Considerata l'esigenza di dover ripartire tali posti tra gli uffici dell'amministrazione centrale (sessanta posti) e quelli dell'amministrazione scolastica periferica (centotrenta posti), emanando provvedimenti diversi;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli, a posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, riservati agli uffici scolastici periferici delle regioni di seguito indicate:

1) concorso a quarantanove posti per Lombardia, Piemonte e Liguria;

2) concorso a diciassette posti per Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

3) concorso a ventuno posti per Emilia-Romagna e Toscana;

4) concorso a sedici posti per Lazio, Marche, Abruzzo e Molise;

5) concorso a tredici posti per Puglia, Basilicata e Calabria;

6) concorso a otto posti per Sicilia;

7) concorso a sei posti per Sardegna.

E' consentita la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi precedentemente indicati. Il candidato dovrà, pertanto, specificare nella domanda esattamente per quale regione intende partecipare, pena l'esclusione dal concorso stesso. Qualora in essa sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati.

Non saranno accolte le domande in cui il candidato non indichi alcuna regione o indichi regioni diverse da quelle previste nel presente articolo.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvo i casi di elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi ai concorsi, a norma dell'articolo 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio, in relazione a quanto specificato nella domanda di partecipazione al concorso, presso qualsiasi sede degli uffici scolastici periferici della regione per la quale si è inteso concorrere;

n) di non aver presentato altre domande per la partecipazione a concorsi per regioni diverse da quella indicata nella domanda stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Nella domanda dovranno essere elencati i titoli di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Alle domande di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti leggi fiscali, che comprovino il possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione annessa al presente decreto (allegato 2).

Ai fini della predetta valutazione, il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Del pari non saranno valutati i titoli già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Le commissioni saranno costituite ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame e la valutazione dei titoli dei concorrenti saranno effettuati in base alla tabella di cui all'allegato 2.

Art. 7.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi saranno formate secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalle commissioni esaminatrici ai titoli posseduti dai candidati.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto risultino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Con decreti ministeriali saranno approvate le graduatorie generali di merito formate dalle suddette commissioni e saranno dichiarati i vincitori sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie generali di merito, quelle dei vincitori e degli idonei dei concorsi, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che siano stati compresi nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione delle graduatorie dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, rilasciati dalle autorità competenti e redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori dei concorsi dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato di godimento dei diritti civili, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il territorio competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni nell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della citata legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Tale documento deve essere in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare, o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta legale dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale o civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio o certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori dei singoli concorsi conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di commesso e saranno destinati a prestare servizio presso una delle sedi degli uffici scolastici periferici della regione per la quale hanno chiesto di concorrere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle indennità previste dalle vigenti disposizioni. Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova i commessi in prova se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

I vincitori dei concorsi non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1979
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 172

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviare su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . . . .), via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per il conferimento di . . . posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione . . . ., indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure:) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli uffici scolastici periferici della regione . . . . . (4);

8) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) non ha presentato altre domande per la partecipazione a concorsi per regioni diverse da quella indicata nella domanda stessa.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli e documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) . . . . . .
2) . . . .
3) . . . . .
eccetera.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: .
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, . . .

Firma .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono)

---

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare la regione per la quale si è chiesto di concorrere.

ALLEGATO 2

A) *Titolo di studio* (fino a punti 12).

1) Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda della media dei voti riportati a partire da quello superiore al minimo:

da 6,01 a 7 . . . . punti 3
da 7,01 a 8 . . . . » 6
da 8,01 a 9 . . . . » 9
da 9,01 a 10 . . . . » 12

N.B. — Non sono valutabili titoli superiori al predetto.

B) *Titoli di servizio* (fino a punti 26).

1) Servizio prestato senza demerito nella carriera ausiliaria (fino a punti 11):

a) servizio prestato presso gli uffici scolastici periferici dal Ministero della pubblica istruzione, nel quadro dei progetti predisposti dal Ministero stesso, in attuazione dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285: fino ad un anno, punti 3,50;

b) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali;

servizio quale agente o soldato presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, nonchè i servizi militari, non di leva, prestati nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica: punti 0,60 per anno, fino a punti 3,00;

c) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alle precedenti lettere *a*) e *b*:) punti 0,50 per anno, fino a punti 2,50;

d) servizio prestato come commesso presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,40 per anno, fino a punti 2,00.

2) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi (fino a punti 7,50):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 0,60 per anno, fino a punti 3,00;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*): punti 0,50 per anno, fino a punti 2,50;

c) servizio prestato come autista presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,40 per anno, fino a punti 2,00.

3) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito come operaio (fino a punti 7,50):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 0,60 per anno, fino a punti 3,00;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*): punti 0,50 per anno, fino a punti 2,50;

c) servizio prestato come operaio presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,40 per anno, fino a punti 2,00.

La frazione di anno superiore a mesi sei si calcola per anno intero.

La frazione di anno inferiore a mesi sei e comunque non inferiore a mesi tre, si calcola la metà dell'anno intero.

I certificati comprovanti i servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 1) e alle lettere *a*) e *b*) dei numeri 2) e 3) dovranno indicare la data dell'inizio, nonchè dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte.

I servizi di cui alla lettera *d*) del n. 1) e alla lettera *c*) dei numeri 2) e 3) devono essere comprovati esclusivamente dalla copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge.

C) *Altri titoli* (fino a punti 12).

Per ciascuna specializzazione tecnica, da comprovare con la presentazione della copia autentica del relativo libretto di lavoro o da attestato rilasciato al termine della frequenza di corsi autorizzati: punti 2, fino a punti 6:

per la patente di guida di tipo *A* . . . . punti 0,25
per la patente di guida di tipo *B* . . . . » 0,50
per la patente di guida di tipo *C* . . . . » 1,00
per la patente di guida di tipo *D* . . . . » 1,50
per la patente di guida di tipo *E* . . . . » 2,00

Per ogni idoneità conseguita in altri concorsi statali o indetti da pubbliche amministrazioni non statali, relativi alla carriera ausiliaria: punti 1, fino a punti 2.

Altri titoli non compresi nelle categorie indicate alla presente lettera *C*) e alle lettere *A*) e *B*) e relativi alle mansioni previste per la carriera ausiliaria: fino a punti 2.

(5116)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia

Istituto di psicologia (seconda cattedra di medicina criminologica e psichiatria forense) posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di medicina criminologica e psichiatria forense della facoltà di medicina e chirurgia, Policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(5203)

Concorso a tre posti di segretario presso l'Università degli studi di Udine

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Udine.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, diploma di qualifica per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonché licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università di Udine, via Antonini, 8.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prima prova scritta si svolgerà il giorno 27 luglio 1979 alle ore 8,30 in Udine, palazzo Antonini, via Antonini, 8.

La seconda prova scritta si svolgerà il giorno 26 luglio 1979 alle ore 8,30 in Udine, palazzo Antonini, via Antonini, 8.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(5246)

Concorso a due posti di ragioniere presso l'Università degli studi di Udine

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Udine.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università di Udine, via Antonini, 8.

La prima prova scritta si svolgerà il giorno 20 luglio 1979 alle ore 8,30 in Udine, palazzo Antonini, via Antonini, 8.

La seconda prova scritta si svolgerà il giorno 21 luglio 1979 alle ore 8,30 in Udine, palazzo Antonini, via Antonini, 8.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(5248)

Concorso a quattordici posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Udine

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del personale amministrativo delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Udine.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette domande dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, via Antonini, 8.

La prima prova scritta si svolgerà il giorno 30 luglio 1979 alle ore 8,30 in Udine, palazzo Antonini, via Antonini, 8.

La prova pratica di dattilografia si svolgerà il giorno 31 luglio 1979 alle ore 8,30 in Udine, presso l'istituto Bonaldo Stringher, via Francesco Crispi, 4.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(5247)

Concorso a nove posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali e per i posti sottoindicati:

facoltà di giurisprudenza, servizi generali	posti n. 1
facoltà di scienze politiche, servizi generali	» 1
facoltà di medicina e chirurgia, servizi generali	» 1
facoltà di farmacia, servizi generali	» 1
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, servizi generali	» 1
facoltà di ingegneria, servizi generali	» 1
facoltà di economia e commercio, servizi generali	» 1
facoltà di lettere e filosofia, servizi generali	» 1
facoltà di magistero, servizi generali	» 1

Detti posti sono riservati agli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nella seguente misura:

invalidi di guerra	posti n. 2
invalidi civili di guerra (profughi)	» 1
invalidi per servizio	» 2
invalidi per lavoro	» 1
invalidi civili	» 1
orfani e/o vedove di guerra	» 1
sordomuti	» 1

Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge n. 808/77, qualora non sia possibile procedere al conferimento di tali posti alle categorie riservatarie indicate, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(5204)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso a trentotto posti di operatore tecnico (ruolo tecnico), per lo svolgimento delle mansioni di disegnatore lucidista.

Il bando del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di operatore tecnico (ruolo tecnico), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 137 del 21 maggio 1979.

I posti a concorso, tra i quali non è compreso quello relativo ai ruoli locali della provincia di Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono ripartiti tra le unità funzionali con sede nei capoluoghi di regione.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltrechè dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, di diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito in un istituto o scuola statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II.

(5161)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a due posti di stenodattilografo in prova.

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 al n. 3-4 (marzo-aprile) anno 1979 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 29 maggio 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1979, registro n. 1, foglio n. 119, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di stenodattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 7 luglio 1977 e sono state dichiarate le vincitrici del concorso stesso.

(5206)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(1803/S)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario presso l'ospedale generale di zona « S. Giuseppe » di Milano;

un posto di aiuto nella divisione di pediatria presso l'ospedale generale di zona « Sacra famiglia » di Erba.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1790/S)

OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» DI CENTO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cento (Ferrara).

(1785/S)

OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale addetto alla clinica medica seconda

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale addetto alla clinica medica seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1786/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(1787/S)

OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(1788/S)

OSPEDALE «PESENTI - FENAROLI» DI ALZANO LOMBARDO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(1799/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria in Alzano Lombardo (Bergamo).

(1800/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso a due posti di assistente di chirurgia pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(1801/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(1802/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Massa.

(1795/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(1794/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(1791/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale addetto al D.E.A.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale addetto al D.E.A. (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(1792/S)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di oculistica;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto della sezione di geriatria;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Larino (Campobasso).

(1796/S)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(1797/S)

OSPEDALE « B.NE LOMBARDO E MARIA SS. DEL MONTE » DI CANICATTI'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Canicattì (Agrigento).

(1798/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1978, n. **51**.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 39: « Contributo alle comunità montane per le necessità finanziarie di primo impianto e di avvio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 166 *del* 13 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo parametro stabilito dall'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 39, per l'erogazione del contributo di primo impianto e avvio delle comunità montane, è sostituito dal seguente:

« 50 % da ripartire in proporzione alla superficie delle comunità i cui ambiti territoriali non coincidono con quelli dei comprensori ».

Art. 2.

Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento di L. 150.000.000 (cassa e competenza) iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978 al cap. 03210: « Contributo regionale nelle spese di primo impianto e di avvio delle comunità montane (legge regionale 12 agosto 1974, n 39) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 dicembre 1978

TURCI

(4352)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. **52**.

Funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 172 *del 28 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna provvede a fornire i mezzi necessari per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Art. 2.

Il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è disciplinato da un regolamento approvato dal consiglio regionale, su proposta del comitato stesso.

Art. 3.

Per il funzionamento del comitato si provvede con collaboratori di ruolo assegnati al consiglio regionale.

I mezzi materiali come i locali, l'arredamento, i mobili e le attrezzature, sono assegnati al comitato secondo le determinazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentito il comitato stesso. I mobili, le attrezzature ed i beni durevoli assegnati al comitato sono dati in carico al presidente del comitato che ne diviene consegnatario responsabile.

Art. 4.

Tutte le spese occorrenti per il funzionamento del comitato, sono impegnate e liquidate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, a richiesta del comitato, secondo le norme e con le procedure previste per la contabilità e la finanza del consiglio regionale.

Art. 5.

Ai componenti del comitato che abbiano la residenza fuori del comune ove ha sede il comitato, spetta per ogni seduta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 19 ottobre 1977, n. 40, nella misura prevista per i collaboratori regionali del grado più elevato.

Art. 6.

Ai componenti del comitato che, per ragioni del loro ufficio, previa deliberazione del comitato stesso ed autorizzazione da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, debbano recarsi in località diversa da quelle ove ha sede il comitato, compete il trattamento di missione previsto dall'art. 24 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6.

In caso di urgenza, l'autorizzazione di cui al precedente comma viene data dal presidente del consiglio regionale.

Art. 7.

Le spese derivanti dagli articoli 5 e 6 della presente legge fanno carico per il 1978 e per i successivi esercizi al capitolo di bilancio del consiglio regionale riguardante « Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del consiglio regionale. Convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche ». Le altre spese derivanti dalla presente legge fanno carico per il 1978 e per i successivi esercizi ai rispettivi capitoli del bilancio del consiglio regionale.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 dicembre 1978

TURCI

(4353)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. **53**.

Interventi finanziari per l'attuazione di piani di lotta e controllo delle parassitosi animali per il quadriennio 1978-81, e delega delle relative funzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 173 *del 28 dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere il miglioramento delle produzioni zootecniche e di concorrere alla tutela della salute umana, finanzia, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del piano poliennale 1978-81, piani sperimentali per la lotta e per il controllo delle parassitosi animali.

Art. 2.

Formazione e approvazione dei piani

I piani per la lotta e per il controllo delle parassitosi animali hanno carattere volontario e sono predisposti, in ambito provinciale, da singoli produttori, da associazioni e cooperative di produttori e da associazioni di allevatori, operanti anche a livello interprovinciale.

Alle cooperative ed associazioni interessate sono fornite indicazioni tecniche, metodologiche ed organizzative, necessarie alla predisposizione dei piani, dall'assessorato regionale alla sanità.

Prima dell'approvazione, i piani sono sottoposti all'esame e parere del comitato previsto dall'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 33, la cui composizione può essere integrata da un esperto di parassitologia animale.

Art. 3.

Misura e criteri di erogazione del contributo

Per l'attuazione del piano sono concessi contributi fino ad un massimo del 70 % della spesa riconosciuta necessaria per lo svolgimento dell'attività organizzativa e dell'attività diagnostica sugli allevamenti.

I contributi sono erogati sulla base di specifica documentazione dell'attività svolta e delle spese sostenute.

A richiesta degli interessati, possono essere concessi anticipi fino ad un massimo del 50 % del contributo assegnato.

Art. 4.

Delega di funzioni

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge è delegato alle amministrazioni provinciali e al circondario di Rimini.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.

La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Gli enti delegati devono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 5.

Utilizzazione di uffici regionali

Le province e il circondario di Rimini, nell'ambito delle funzioni delegate, possono avvalersi, per la vigilanza tecnica sulle fasi di attuazione dei piani, degli uffici dei veterinari provinciali e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 6.

Ripartizione del finanziamento regionale

I fondi stanziati per il finanziamento dei piani di cui all'art. 1 sono ripartiti, entro il mese di giugno di ciascun anno, dalla giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, tra le amministrazioni provinciali e il circondario di Rimini, in base alle loro richieste formulate secondo i piani predisposti e in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico di ciascuna provincia e del circondario di Rimini.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli enti delegatari presenteranno alla Regione il rendiconto dei contributi pagati nell'anno precedente, corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta completa dei dati finanziari.

Qualora il rendiconto evidenzi la utilizzazione solo parziale della somma assegnata, la quota non utilizzata dovrà essere versata, entro il 30 aprile successivo a quello dell'esercizio di riferimento, alla regione Emilia-Romagna con versamento diretto e con imputazione al cap. 04610: « Rimborsi contributi proventi diversi - parte entrata ».

Art. 7.

Norma finanziaria

Per l'esercizio 1979 è autorizzata la spesa di L. 100.000.000.

La legge finanziaria annuale, approvata in concomitanza alla legge di bilancio, autorizzerà anno per anno la spesa relativa all'esercizio immediatamente successivo.

I fondi necessari all'attuazione della presente legge sono già iscritti nell'apposita voce della sezione 5ª - sicurezza sociale - settore 03: servizi sanitari e sociali del territorio - programma 09: servizi di medicina veterinaria del bilancio pluriennale 1978-81 allegato al « Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 » approvato con la legge regionale 17 aprile 1978, n. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 dicembre 1978

TURCI

(4354)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1979, n. **4**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione Toscana per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1979 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1979, il bilancio regionale per l'anno 1979 depositato al consiglio regionale in data 14 dicembre 1978 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 24 gennaio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 dicembre 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 gennaio 1979.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1979, n. 5.

Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (ERTAG). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (ERTAG) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1979 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1979, il bilancio per l'anno finanziario 1979 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 60 in data 30 novembre 1978 e depositata al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 24 gennaio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 20 gennaio 1979.

(3361)

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1979, n. 6.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1979 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1979, il bilancio per l'anno finanziario 1979, approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 239 in data 22 novembre 1978 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per effetto e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 8 febbraio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 gennaio 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° febbraio 1979.

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1979, n. 7.

Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (ETSAF). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente toscano di sviluppo agricolo forestale (ETSAF) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1979 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1979, il bilancio per l'anno finanziario 1979 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 68 in data 19 dicembre 1978 e depositato presso il consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 8 febbraio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 gennaio 1979 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° febbraio 1979.

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1979, n. 8.

Modifiche alle leggi regionali 17 gennaio 1976, n. 6 e 1° settembre 1977, n. 68, concernenti norme sulla formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma della legge regionale 1° settembre 1977, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di rispondere ai criteri di flessibilità e di favorire la mobilità del personale in rapporto alle esigenze del servizio di formazione professionale i soggetti diversi dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, i quali svolgono i corsi di formazione professionale totalmente finanziati in base all'art. 5 della stessa legge, devono trasmettere alla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) l'elenco del personale insegnante addetto allo svolgimento dell'attività della regione Toscana in possesso dei requisiti di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 35, in servizio alla data del 30 settembre 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, limitatamente agli enti locali, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato purchè con attività effettivamente prestata superiore a cinque mesi nell'anno formativo 1975-76;

b) l'elenco del personale non insegnante che alla suddetta data del 30 settembre 1977 prestava servizio nelle suddette attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con un orario settimanale di lavoro non inferiore a 18 ore settimanali ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 68, viene così sostituito:

« I soggetti diversi dagli enti delegati che svolgono funzioni di formazione professionale totalmente finanziati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 6/76 di fronte a nuove esigenze relative alla funzionalità dei corsi o per eventuali necessarie sostituzioni di personale già in servizio, prima di provvedere alla utilizzazione di nuovo personale, dovranno accertare la disponibilità nell'elenco istituito con la presente legge del personale occorrente indicato nominativamente per disciplina di insegnamento o per mansioni specifiche e quindi assicurarsene le prestazioni attraverso apposite convenzioni o provvedendo all'assunzione dello stesso secondo le norme vigenti in materia di collocamento ».

Art. 3.

Il punto *d)* dell'art. 20 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, viene così costituito:

« Gli enti delegati per tutte le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni delegate che non possono essere coperte con il personale comandato ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, utilizzano personale docente e non docente riferibile alle seguenti categorie, imputando le relative spese eslusivamente ai fondi accreditati dalla Regione per le funzioni delegate:

a) proprio personale di ruolo, sulla base di appositi provvedimenti di incarico conformi alle rispettive qualifiche di appartenenza;

b) personale compreso nell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale da assumersi con rapporto di lavoro a tempo determinato o, quando trattasi di dipendenti di altri enti, mediante convenzione con l'ente di appartenenza;

c) personale di altri enti pubblici o privati mediante apposite convenzioni con l'ente di appartenenza;

d) personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, compreso in graduatorie pubbliche appositamente istituite dall'ente delegato, distinti per titolo, disciplina di insegnamento e mansioni specifiche, solo per le supplenze di personale per il quale sussiste l'obbligo di legge o contrattuale della conservazione dei posti di lavoro e quando tali esigenze non possono essere soddisfatte con il personale di cui alle lettere precedenti;

e) personale proveniente dal mondo del lavoro o della ricerca a prestazione professionale per insegnamenti ad alto contenuto tecnico scientifico o che richiedono particolari esperienze integrative della prestazione svolta dal personale di cui alle lettere precedenti.

Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui alle lettere *b)* e *d)* del precedente comma è rapportato a quello in vigore nell'organico dell'ente delegato per qualifiche analoghe o assimilabili a quelle conferite ».

Art. 4.

Le convenzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono stipulate con l'ente pubblico o privato di appartenenza dello interessato e danno luogo solamente ad un rapporto di dipendenza funzionale tra il lavoratore e l'ente presso il quale presta la propria opera e prevedono la copertura delle spese sostenute dall'ente di appartenenza in applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria.

Le convenzioni relative allo svolgimento di attività formative per un periodo di sette mesi o oltre devono prevedere l'indicazione di un programma di utilizzazione per tutto l'anno formativo con la copertura delle spese di cui al comma precedente.

La mancata accettazione, da parte del personale compreso nell'elenco istituito con la presente legge della sede di servizio da assegnarsi in attuazione dei criteri per la mobilità, stabiliti dalla giunta regionale su proposta della commissione di cui all'art. 2, dovrà essere comunicato, dall'ente di appartenenza alla giunta regionale che provvederà, sentita la predetta commissione, alla cancellazione del personale interessato dall'elenco stesso.

Art. 5.

Il secondo e terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 68, sono soppressi e vengono sostituiti dai comma seguenti:

« Gli enti delegati, sulla scorta dei dati risultanti dalle informazioni di cui al precedente comma, provvederanno a fornire le necessarie comunicazioni ai soggetti che svolgono corsi di formazione professionale nel territorio di competenza, in relazione agli obblighi posti da precedente art. 3 a carico dei soggetti stessi.

Ulteriori esigenze o disponibilità di personale esistenti nell'ambito del territorio provinciale saranno segnalate dagli enti delegati al dipartimento istruzione e cultura della giunta regionale che provvederà a compilare un quadro riepilogativo regionale da trasmettere agli enti delegati ai fini di cui al precedente comma.

Art. 6.

L'art. 5 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 68, viene così sostituito:

« Il personale compreso nell'elenco di cui all'art. 2 eventualmente disponibile dopo la conclusione delle operazioni di cui all'art. 3 potrà essere impegnato dall'ente delegato o dalla Regione sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale sentita la commissione di cui all'art. 2:

a) nella partecipazione ai corsi di riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale al fine del reinserimento in attività di sostegno di tutto il sistema formativo per assicurargli un profondo rinnovamento qualitativo;

b) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti la formazione professionale assicurandosene le prestazioni attraverso le convenzioni di cui al precedente art. 3 ».

Art. 7.

Dopo l'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 68, è istituito il seguente art. 6-*bis*:

« La cancellazione dall'elenco istituito dalla presente legge oltre che nella ipotesi prevista all'ultimo comma dell'art. 4, è effettuata d'ufficio a seguito del raggiunto limite di età per il collocamento a riposo qualora sussistano le condizioni minime per il godimento della pensione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro in atto per cause diverse dalla contrazione del personale per diminuzione dell'attività formativa ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 8 febbraio 1979

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 *dicembre* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 1° *febbraio* 1979.

(3362)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1979, n. **7.**

Istituzione del Centro di formazione professionale di Orbassano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della realizzazione del progetto per il Centro di formazione professionale di Orbassano per la meccanica e le macchine utensili è autorizzata la spesa di 700 milioni per l'anno finanziario 1979 e di 100 milioni per l'anno finanziario 1980.

Art. 2.

All'onere di 700 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede, per 400 milioni, mediante una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e, per 300 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979; nello stato di previsione medesimo sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione: « Oneri per l'acquisto di attrezzature per il centro di formazione professionale di Orbassano », e con lo stanziamento di 700 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 febbraio 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1979, n. **8**.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative, trasferite o delegate alla Regione ai sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e attualmente svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relative alle materie « Fiere » e « Distributori di carburanti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie « Fiere » e « Distributori di carburanti » ai sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attualmente svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono esercitate dalla Regione a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale erano di competenza del consiglio e della giunta camerale spettano alla giunta regionale.

Le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale erano di competenza dei presidenti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura spettano al presidente della giunta regionale.

E' soppresso il parere delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 febbraio 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1979, n. **9**.

Provvedimenti per la incentivazione dell'attività degli enti di promozione sportiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto regionale e dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconoscendo gli enti di promozione e le società sportive quali organizzazioni democratiche a base associativa, che, ai sensi dei loro statuti, svolgono attività di promozione e di diffusione dell'attività sportiva, ne incentiva l'attività mediante contributi in quanto essi operino effettivamente nel territorio della Regione in conformità dei principi della programmazione contenuti nel piano di sviluppo e nella legislazione regionale.

Art. 2.
Domande di contributo

Le comande di ammissione al contributo devono essere indirizzate all'assessorato regionale allo sport, entro il 30 settembre di ogni anno, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o della società, e corredate da:

a) copia autentica dello statuto;

b) bilancio di previsione e relazione dettagliata del programma di attività, suddiviso, per quanto riguarda gli enti di promozione, secondo i comprensori e le discipline sportive;

c) indicazione analitica, per gli enti di promozione e per le federazioni sportive, delle società affiliate responsabili della specifica attività per la quale viene richiesto il contributo, nonchè del loro legale rappresentante.

Fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda è consentita agli enti e alle società la presentazione di relazioni di aggiornamento dell'attività in corso.

Art. 3.
Assegnazione ed erogazione dei contributi

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la concessione dei contributi e provvede, su istanza dell'ente che ha presentato la domanda o della società di cui alla lettera *c*) del primo comma del precedente articolo, la eventuale erogazione a titolo d'acconto di una anticipazione del contributo fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale a seguito della presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte dell'ente o della società di cui alla precitata lettera *c*), del bilancio consuntivo e della dettagliata relazione e documentazione dell'attività svolta.

Art. 4.
Revoca del contributo

In caso di mancata o parziale effettuazione delle iniziative indicate nei programmi di cui all'art. 2, la giunta regionale dispone la revoca o la riduzione del contributo.

Art. 5.
Norme transitorie

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, e possono contenere la richiesta di concessione di contributo per l'attività svolta nell'anno 1978 secondo le modalità previste dal precedente art. 2.

Art. 6.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 500 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per 150 milioni, mediante una quota, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e, per 350 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979; nello stato di previsione medesimo sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione: «Contributi ad enti di promozione sportiva», con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 1° marzo 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1979, n. 10.
Norme per la programmazione sportiva in Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI INFORMATORI E NORME GENERALI

Art. 1.
Finalità della legge

La Regione in attuazione delle finalità di cui gli articoli 4 e 8 dello statuto regionale ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 4 e n. 8 e dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconoscendo la funzione sociale dello sport sotto il profilo psicofisico e culturale, favorisce la pratica sportiva dei cittadini, promuove la formazione di un adeguato patrimonio impiantistico e il miglior utilizzo degli impianti esistenti.

Art. 2.
Soggetti, forme ed ambiti della programmazione sportiva

La Regione, con la presente legge, delega ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative proprie in materia sportiva, perchè le esercitino secondo le procedure della programmazione di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, nell'ambito, nelle forme e congiuntamente alle materie previste dalle leggi regionali 9 luglio 1976, n. 41 e 8 agosto 1977, n. 39.

Le funzioni attribuite ai comuni dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1977, n. 616, possono essere da essi esercitate congiuntamente a quelle di cui al primo comma.

A tal fine la Regione incentiva l'attività dei consorzi intercomunali e degli organismi del decentramento amministrativo a livello sub-comunale di cui al primo comma.

Fino a che non siano costituiti i consorzi e gli organismi di cui al precedente comma, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali territoriali esercitano le funzioni di cui alla presente legge, per garantire la continuità dei servizi.

Art. 3.
Programmazione sportiva

Le funzioni in materia sportiva sono svolte conformemente agli atti di programmazione previsti dalle leggi regionali sulle procedure della programmazione e sulla tutela e l'uso del suolo.

Il finanziamento del piano da parte della Regione, per quanto attiene alla promozione sportiva, al completamento e al recupero degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi impianti, persegue finalità di riequilibrio territoriale.

A tal fine, quale condizione per la concessione di contributi da parte della Regione, i soggetti di cui al precedente art. 2 predispongono, entro il 30 giugno di ciascun anno, un organico programma di attività concernente la gestione degli impianti, che ne realizzi la piena utilizzazione, il loro eventuale potenziamento, la formazione sportiva e la relativa documentazione.

Gli atti relativi alla programmazione sportiva sono approvati, sentita la competente commissione consiliare, entro il 30 novembre di ciascun anno, dalla giunta regionale, la quale, per la loro formulazione, si avvale del parere della commissione consultiva regionale per lo sport, di cui al successivo art. 9.

I finanziamenti sono soggetti a revoca qualora non vi sia corrispondenza tra destinazione ed effettivo utilizzo.

Art. 4.
Documentazione sugli impianti sportivi

Per la individuazione e la valutazione delle strutture sportive esistenti, le informazioni sugli impianti sportivi sono raccolte ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione del progetto del piano di sviluppo regionale, relativo al censimento delle strutture sportive, presso ciascun servizio urbanistico regionale di comprensorio, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 5 dicembre 1977, n 56.

Per ogni nuova opera su impianto sportivo già esistente e per ogni impianto di nuova costruzione, il comune competente per territorio fa pervenire, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori, al servizio urbanistico regionale di comprensorio due esemplari di apposita scheda informativa.

A cura del servizio urbanistico regionale di comprensorio uno dei due esemplari è inserito nello schedario locale e l'altro è inviato allo schedario generale costituito presso l'Assessorato regionale allo sport.

Le istruzioni per la raccolta delle informazioni e per la tenuta degli schedari sono deliberate dalla giunta regionale.

I soggetti di cui all'art. 2 si avvalgono della documentazione disponibile di cui alla presente legge.

Art. 5.
Tipi di progetti per impianti sportivi

Per coordinare gli interventi di edilizia sportiva la giunta regionale, sentito il parere tecnico del C.O.N.I. da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, approva tipi di progetto per la costruzione, per il completamento e per il recupero di impianti sportivi di interesse regionale.

L'approvazione dei progetti relativi ad impianti di interesse dei giovani in età scolare avviene d'intesa con gli organi scolastici.

La costruzione, il completamento e il recupero degli impianti, da eseguirsi conformemente ai tipi di progetto approvati dalla giunta regionale, sono esenti dall'approvazione di cui al decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526.

Art. 6.
Promozione sportiva

Nella predisposizione dei programmi e per la promozione dell'attività sportiva, i soggetti di cui all'art. 2 possono avvalersi di consulte che garantiscono la partecipazione delle società, delle associazioni e degli enti di promozione sportiva, esistenti ed operanti a livello regionale o negli ambiti territoriali delle unità locali dei servizi.

Il programma di formazione sportiva indica le attività da effettuarsi ai diversi livelli di età, d'intesa con gli organi scolastici, per quanto riguarda l'attività dei giovani in età scolare, nonchè i tipi di strutture da utilizzarsi ed è redatto in conformità ad ogni altro requisito di cui ad apposita deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.
Esecuzione dell'impiantistica sportiva

I soggetti di cui all'art. 2 della presente legge provvedono, conformemente agli atti di programmazione di cui all'art. 3:

a) al recupero e al completamento del patrimonio sportivo sottoutilizzato od in disuso;

b) alla costruzione di nuovi impianti.

Per le funzioni espropriative aventi oggetto le aree da acquisire, si applicano le disposizioni della legge 1° gennaio 1978, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

Art. 8.
Gestione degli impianti

I soggetti di cui all'art. 2 provvedono alla gestione degli impianti sportivi situati nel rispettivo territorio ed appartenenti al comune od ai comuni interessati e si avvalgono altresì, ove del caso, di impianti convenzionati.

I suddetti enti possono provvedere alla gestione dei propri impianti mediante convenzioni con società od associazioni sportive.

In caso di trasferimento o di diversa modalità di gestione può essere disposta la revoca del contributo per gli interventi di edilizia sportiva.

Art. 9.
Commissione consultiva regionale per lo sport

La commissione consultiva regionale per lo sport a richiesta della giunta regionale o di sua propria iniziativa esprime pareri sulle materie di cui agli articoli 3 e 6, nonchè sulle domande di contributo presentate ai sensi dei successivi articoli 10, 11 e 14.

La commissione è composta da:

1) l'assessore regionale allo sport, che la presiede;

2) un rappresentante dell'U.R.P.P.;

3) un rappresentante dell'A.N.C.I. regionale;

4) un rappresentante dell'U.N.C.E.M. regionale;

5) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali, maggiormente rappresentative in sede regionale;

6) tre rappresentanti delle associazioni regionali dei lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative in sede regionale;

7) otto rappresentanti regionali degli enti democratici di promozione sportiva, maggiormente rappresentativi ed operanti nell'ambito della Regione;

8) un esperto di medicina sportiva;

9) un rappresentante dei consigli scolastici provinciali;

10) un rappresentante regionale del C.O.N.I.;

11) un rappresentante regionale della commissione impianti sportivi del C.O.N.I.;

12) cinque rappresentanti regionali delle federazioni sportive del C.O.N.I.;

13) un esperto in materia sportiva delle Forze armate;

14) un rappresentante regionale del C.A.I.

I rappresentanti di cui ai punti 5), 6), 7) e 9) sono designati dagli enti, dalle associazioni e dagli organismi di appartenenza e sono nominati dalla giunta regionale.

Il rappresentante di cui al punto 8) è nominato dalla giunta regionale.

Il rappresentante di cui al punto 13) è nominato previo consenso e su designazione dell'amministrazione di appartenenza.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'assessorato regionale allo sport.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale su designazione degli enti interessati e scade comunque con lo scioglimento del consiglio regionale.

Per l'esercizio della propria attività, la commissione elabora un proprio regolamento da approvarsi dalla giunta regionale.

TITOLO II
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE SPORTIVA

Art. 10.
Prima applicazione

In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all'art. 2 che intendono usufruire del contributo regionale presentano il programma per la formazione sportiva di cui al successivo art. 11 e il programma per il recupero e per il completamento di impianti di cui agli articoli 13 e seguenti.

Le modalità di approvazione sono quelle previste dall'art. 3.

Art. 11.
Concessione di contributi

I programmi di formazione e le relative domande di contributo sono presentate, entro il 30 giugno, all'assessorato regionale allo sport.

I contributi relativi all'attività di formazione sportiva sono concessi, entro il 30 ottobre di ciascun anno, contestualmente all'approvazione dei programmi.

L'ammontare del contributo è determinato entro i limiti fissati nell'allegato *A* della presente legge.

La liquidazione del contributo è autorizzata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 12.
Revoca del contributo

I beneficiari trasmettono all'assessorato regionale allo sport entro il 30 gennaio successivo all'anno per il quale è stato concesso il contributo, la relazione illustrativa delle attività svolte e delle spese sostenute.

Nel caso in cui la relazione non sia stata trasmessa o il programma svolto differisca da quello approvato, può essere disposta la revoca totale o parziale del contributo.

TITOLO III
PROVVEDIMENTI TRANSITORI A FAVORE DI COMUNI E LORO CONSORZI PER IL RECUPERO ED IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI.

Art. 13.
Destinatari e finalità dei contributi

Sono disposti contributi per il completamento e il recupero di impianti sottoutilizzati o in disuso a favore di comuni, comunità montane e consorzi di enti locali territoriali nei limiti di cui all'art. 21.

Art. 14.
Domande di contributo per impianti sportivi

Le domande di contributo sono presentate, entro il 30 giugno, all'assessorato regionale allo sport, corredate della seguente documentazione:

1) deliberazione consiliare dell'ente o degli enti consorziati contenente l'approvazione del progetto, la definizione degli impegni finanziari con l'indicazione del relativo capitolo di bilancio e l'autorizzazione al legale rappresentante a presentare domanda di contributo;

2) relazione descrittiva sulla tipologia della zona interessata dall'impianto sportivo, con le caratteristiche geomorfologiche del territorio;

3) relazione tecnico-descrittiva dell'impianto;

4) progetto tecnico redatto in scala adeguata comprendente i particolari costruttivi;

5) computo metrico estimativo dettagliato a misura;

6) dichiarazione del sindaco attestante lo stato degli strumenti urbanistici;

7) dichiarazione del sindaco attestante la proprietà, o la disponibilità d'uso dell'area oggetto di intervento;

8) cartografia dell'area oggetto di intervento;

9) parere sulla congruità dei prezzi relativi all'opera, emesso dall'ufficio del genio civile competente per territorio.

Le domande carenti della documentazione e quelle pervenute fuori termine non sono ammesse a contributo.

Art. 15.
Concessione dei contributi ed approvazione dei progetti

I contributi sono concessi entro i limiti massimi di cui allo allegato *B* della presente legge.

Nel provvedimento di concessione sono fissati i termini per l'ultimazione delle opere e le eventuali modalità di esecuzione.

I progetti e le varianti delle opere ammesse a contributo sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale, in conformità a quanto disposto dall'art. 5.

Art. 16.
Erogazione del contributo

La liquidazione del contributo è autorizzata con decreto del presidente della giunta regionale previa presentazione di:

a) dichiarazione del sindaco o del presidente della comunità montana o del consorzio di enti locali territoriali avente ad oggetto lo stato di avanzamento dei lavori, o l'ultimazione delle opere, in conformità ai progetti approvati e le modalità di accreditamento del contributo;

b) idonea documentazione contabile.

La documentazione va presentata, o completata nel caso in cui si sia proceduto in base a stati di avanzamento, entro novanta giorni dalla ultimazione delle opere.

Art. 17.
Revoca del contributo

La giunta regionale può revocare il contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia ultimato le opere o non presenti la prescritta documentazione entro i termini di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 18.
Vincolo di destinazione

L'uso degli impianti che beneficiano del contributo deve essere garantito, compatibilmente con le loro caratteristiche, a tutti i cittadini.

In caso di mutamento della destinazione può essere disposta la revoca del contributo.

Art. 19.
Non cumulabilità dei benefici

Le provvidenze di cui all'art. 15 della presente legge, non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con altri benefici erogati da leggi regionali o statali.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 20.
Norme transitorie

I soggetti di cui all'art. 2, che hanno presentato domanda di contributo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono ripresentarla, ove intendano persistere nella richiesta di contributo per il completamento e per il recupero degli impianti sportivi, in conformità alla presente legge; è considerata utile, ove valida e pertinente, la documentazione già presentata a corredo della domanda.

L'integrazione e la sostituzione della documentazione carente vanno effettuate entro il 30 giugno.

Art. 21.
Disposizioni finanziarie

Per lo svolgimento di studi e ricerche connessi alle attività di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di 120 milioni per l'anno finanziario 1979 e la spesa di 20 milioni per l'anno finanziario 1980, cui si provvederà nell'ambito delle disponibilità rispettivamente esistenti al cap. 2250 del bilancio per l'anno finanziario 1979 e al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno finanziario successivo.

Ai fini dello svolgimento di attività di pubblicizzazione dei progetti di cui al precedente art. 5, è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno finanziario 1979 e la spesa di 30 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, cui si provvederà nell'ambito delle disponibilità rispettivamente esistenti al capitolo 620 del bilancio per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

Per la concessione dei contributi di cui al titolo II della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 1.000 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Contributi ai comuni, consorzi di enti locali territoriali e comunità montane per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva », e con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

La spesa per la concessione di contributi di cui al precedente comma per l'anno finanziario 1980 sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio per tale anno.

Per la concessione dei contributi di cui al titolo III della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 1.500 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Contributi ai comuni, consorzi di enti locali territoriali e comunità montane per il completamento ed il recupero di impianti sottoutilizzati o in disuso » e con lo stanziamento di 1.500 milioni in termini di competenza e di cassa.

La spesa per la concessione dei contributi di cui al precedente comma per l'anno finanziario 1980 sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio per tale anno.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.
Norme finali

Sono abrogate le leggi regionali 4 giugno 1975, n. 42 e 4 maggio 1976, n. 20.

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 1° marzo 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1979, n. **11.**

Proroga e modificazioni alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e con quello della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 6 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via transitoria, fino al 31 dicembre 1979, ai concorsi per il responsabile della direzione degli asili-nido sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia di cui all'art. 15 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, anche coloro che sono in possesso del diploma di scuola magistrale o di assistente sanitaria; ai concorsi per puericultrice, di cui al citato art. 15, sono ammessi anche coloro che sono in possesso del diploma di infermiere professionale o di ostetrica diplomata, o di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale specifica istituiti dalla Regione o comunque di diploma di scuola media inferiore.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 1° marzo 1979

VIGLIONE

(2839)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1979, n. 9.

Istituzione di un fondo destinato alla progettazione di piani e di opere di preminente interesse per la regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 10 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione agli indirizzi e nel rispetto degli strumenti della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale, e allo scopo di favorirne l'attuazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e curare la progettazione di piani e di opere di preminente interesse per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

L'amministrazione regionale può procedere alle progettazioni direttamente o affidandone l'incarico a enti, organismi di ricerca, organizzazioni tecniche specializzate, singoli professionisti.

Art. 3.

Per il finanziamento delle progettazioni viene istituito nel bilancio regionale un fondo speciale con la dotazione iniziale di L. 2.175.000.000.

Art. 4.

Agli stanziamenti si provvede su conforme delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore alla pianificazione e al bilancio, sentiti gli assessorati competenti e gli enti o le amministrazioni interessate.

Art. 5.

Qualora l'amministrazione regionale intenda procedere alla progettazione, direttamente o mediante incarico, di opere la cui realizzazione avverrà a carico totalmente o parzialmente di altri enti o amministrazioni, potranno venire stipulate convenzioni con le quali saranno stabiliti i modi di rientro delle somme erogate dall'amministrazione regionale e le garanzie per tali rientri.

Art. 6.

Per le finalità di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2175 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 675 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 12 - categoria IX, il cap. 8807 con la denominazione: « Fondo regionale per il finanziamento di progettazioni di piani e di opere di preminente interesse regionale » e con lo stanziamento complessivo di lire 2175 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 675 milioni per l'esercizio 1979.

A tale onere si fa fronte:

per lire 75 milioni, relativi all'esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal cap. 8802 del precitato stato di previsione;

per ulteriori lire 100 milioni, relativi all'esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 8804 del medesimo stato di previsione;

per lire 2000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1979, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 12, partita n. 1, dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 7.

I rientri dei fondi di cui alla presente legge dovranno essere reimpiegati per le medesime finalità.

A tale scopo, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito « per memoria » al titolo II, rubrica n. 1, categoria XII, il cap. 710 con la denominazione: « Rientri delle somme erogate per il finanziamento di progettazioni di piani e di opere di preminente interesse regionale ».

L'assessore alle finanze, su proposta dell'assessore alla pianificazione e bilancio e su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo di spesa indicato nel precedente art. 6 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi al 1982, dei rientri di cui al primo comma del presente articolo, accertati sul precitato cap. 710 dello stato di previsione dell'entrata del piano e del bilancio predetti.

Art. 8.

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui al capo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, all'art. 1, primo comma, della legge regionale 11 novembre 1975, n. 67 ed all'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1976, n. 45.

Tuttavia per gli stanziamenti già impegnati alla data della entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, continua ad operare la normativa prevista dalle medesime disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 marzo 1979

COMELLI

(3146)

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. 10.

Disposizioni sul trattamento economico del personale della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 23 marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1978, l'importo di L. 25.000 mensili previsto dall'art. 16 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, viene elevato di L. 30.000 mensili.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, ai dipendenti regionali è corrisposto un assegno mensile di L. 30.000 a titolo di acconto sui futuri miglioramenti economici.

Art. 2.

Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati per l'esercizio 1979, rispettivamente di lire 1.100 milioni, di lire 300 milioni e di lire 200 milioni.

Alla predetta maggiore spesa di lire 1.600 milioni prevista per l'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante storno di lire 1.100 milioni dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » e di lire 500 milioni dal cap. 1954: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Art 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 marzo 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. **11.**

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 23 marzo 1979, concernente: « Disposizioni sul trattamento economico del personale della regione Friuli-Venezia Giulia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 23 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1, primo comma, della legge regionale 23 marzo 1979, n. 10, l'importo di lire « 30.000 » e sostituito dall'importo di lire « 50.000 ».

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n 10 è soppresso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 marzo 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. **12.**

Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione per i piani di ricostruzione e sviluppo della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 23 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione intende garantire all'opera di risanamento e ricostruzione delle zone terremotate e al piano regionale di sviluppo gli apporti scientifici e tecnici richiamati dal quarto comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n 546, avvalendosi della facoltà prevista dal terzo comma, lettera *g*), dello stesso art. 1.

A tale scopo l'amministrazione regionale è autorizzata a conferire, previa deliberazione della giunta, incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, a enti pubblici o privati e ad istituzioni.

I decreti di conferimento determineranno la misura degli emolumenti, rapportati all'importanza del lavoro affidato.

Art. 2.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito « per memoria » al titolo I - sezione IV - rubrica n. 12 - categoria III - il cap. 3654 con la denominazione: « Spese per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, enti pubblici o privati ed istituzioni ».

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato cap. 3654 di nuova istituzione saranno determinati — ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale, e ciò entro il limite massimo di lire 300 milioni per ognuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 marzo 1979

COMELLI

(3569)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791560)